Penale Sent. Sez. 3 Num. 37966 Anno 2026
Presidente: ANDREAZZA GASTONE
Relatore: CORBETTA STEFANO
Data Udienza: 13/10/2026

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:
Villani Sabrina nato a FIRENZE il 15/01/1972

avverso l'ordinanza del 13/05/2026 del TRIBUNALE di Firenze

udita la relazione svolta dal Consigliere Stefano Corbetta;
letta la requisitoria redatta dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale VALENTINA MANUALI, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'impugnata ordinanza, il Tribunale di Firenze, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'opposizione proposta nell'interesse di Sabrina Villani avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Firenze, la quale aveva respinto l'istanza di revoca del provvedimento del pubblico ministero, con cui si disponeva che la confisca, ordinata con sentenza irrevocabile del Tribunale di Firenze del 18 ottobre 2021, venisse eseguita fino alla concorrenza della somma di 1.822.3000,90 euro, su beni personali della Villani, analiticamente indicati nel provvedimento.

2. Avverso l'indicata ordinanza, Sabrina Villani, per il tramite del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

2.1. Con un primo motivo, deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 34, 667, comma 4, e 111, comma 2, Cost. per inosservanza delle norme sull'incompatibilità del giudice. Il difensore cesura il decreto presidenziale del 27 aprile 2026, che ha escluso l'incompatibilità a decidere sulla opposizione in capo al magistrato persona fisica che aveva già deciso e respinto l'istanza di revoca; argomenta il difensore che la decisione sull'opposizione non è un segmento dello stesso procedimento, ma un vero e proprio riesame di una decisione già assunta, sicché il giudice persona fisica deve essere necessariamente diverso da quello che l'ha adottata, pena la violazione del principio di terzietà e di imparzialità. In via subordinata, si eccepisce la questione di legittimità costituzionale degli artt. 34 e 667, comma 4, cod. proc. pen. in relazione agli artt. 3, 24, 111, comma 2, 117 Cost., in riferimento all'art. 6 CEDU, nella parte in cui non prevedono l'incompatibilità del giudice dell'esecuzione a decidere sull'opposizione avverso un proprio provvedimento, quale stesso giudice persona fisica, quando il provvedimento opposto sia stato emesso all'esito di udienza in contraddittorio. Ad avviso del difensore, il giudice dell'opposizione è condizionato dalla "forza della prevenzione", essendo chiamato a riesaminare la propria decisione, ciò che, per un verso, rappresenta un *vulnus* alla sua imparzialità e, per altro verso, crea un irragionevole disparità di trattamento rispetto a situazioni affini, quali quelle in tema di misure di sicurezza patrimoniali, in relazione alle quali le Sezioni Unite (sent. n. 25951 del 2022) hanno riconosciuto la necessità di garantire l'imparzialità del giudice.

2.2. Con un secondo motivo, lamenta la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. con riferimento all'art. 12-*bis* d.lgs. n. 74 del 2000 in relazione al difetto di legittimazione e alla mancanza del presupposto oggettivo e/o soggettivo che giustifica la confisca. Rappresenta il difensore che l'ordinanza impugnata non ha motivato in ordine all'impossibilità di procedere alla confisca diretta presso la società che ha tratto esclusivo vantaggio dal reato, presupposto imprescindibile per poter disporre la confisca per equivalente sui beni personali della Villani; si tratta di un accertamento che è stato eluso dal giudice dell'esecuzione, il quale si è limitato a constatare il mancato pagamento delle rate.

Sotto altro profilo, l'ordinanza impugnata ha erroneamente richiamato l'art. 25-*quinquiesdecies* d.lgs. n. 231, norma del tutto inconferente, ciò che integra anche il vizio di motivazione. Infine, argomenta il difensore che il giudice dell'esecuzione ha errato nell'attribuire valore preclusivo alla circostanza che la questione della mancata aggressione prioritaria del patrimonio sociale non fosse stata sollevata in sede di appello avverso la sentenza di condanna, stante l'autonomia della fase esecutiva rispetto a quella di cognizione.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Il primo motivo è inammissibile.

3. Le scansioni procedimentali possono essere così ricapitolate:

- con sentenza emessa dal Tribunale di Firenze in data 18 ottobre 2021, confermata dalla Corte di appello il 9 maggio 2023, irrevocabile il 26 marzo 2024 per effetto della sentenza dalla Corte di Cassazione n. 20348, nei confronti di Sabrina Villani, condannata per il delitto di cui all'art. 10-*ter* d.lgs. n. 74 del 2000, è stata disposta la confisca della somma di 1.822.300 euro;

- con provvedimento del 16 ottobre 2025, il pubblico ministero ha disposto che la confisca venisse eseguita fino alla concorrenza della somma dinanzi indicata sui beni personali della Villani;

- con istanza del 16 gennaio 2025, la Villani ha chiesto la revoca del provvedimento di confisca e il trasferimento degli effetti sull'immobile di proprietà della società Il Trebbiolo;

- con ordinanza depositata il 10 marzo 2026, il Tribunale di Firenze, quale giudice dell'esecuzione, nella persona del dott. Carlo Cataudella, ha rigettato l'istanza;

- con atto del 25 marzo 2026, la Villani ha proposto opposizione ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen.;

- nel corso dell'udienza camerale del 17 aprile 2026, il dott. Cataudella, investito del giudizio di opposizione, ha avanzato istanza di astensione per ritenuta incompatibilità, disponendone la trasmissione al Presidente del Tribunale;

- con provvedimento del 26 aprile 2026, il Presidente del Tribunale di Firenze, rilevata l'insussistenza della situazione di incompatibilità, ha confermato l'assegnazione del procedimento al dott. Cataudella.

3. Ciò posto, va richiamato il costante indirizzo assunto da questa Corte di legittimità – e qui da confermare – secondo cui il decreto presidenziale che decide senza formalità sulla dichiarazione di astensione è sottratto ad ogni forma di gravame, sia per il principio di tassatività delle impugnazioni, sia perché si tratta di provvedimento meramente ordinatorio, di natura amministrativa e non giurisdizionale, i cui effetti rimangono limitati nell'ambito dell'ufficio; né può ritenersi che tale regime sia lesivo in alcun modo dei principi costituzionali di uguaglianza, tutela della difesa ed imparzialità del giudice, potendo la parte interessata proporre tempestivamente dichiarazione di ricusazione, la decisione

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

in ordine alla quale è emessa all'esito di una procedura svolta nel contraddittorio ed è ricorribile per cassazione ai sensi dell'art. 127 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 734 del 08/02/2000, Zara, Rv. 215700 – 01; Sez. 6, n. 776 del 05/03/1998, Berlusconi, Rv. 211959 - 01).

4. Alla luce di tale premesse ermeneutiche, è del tutto evidente che il provvedimento del Presidente del Tribunale di Firenze, con il quale è stata rigettata l'istanza di astensione, non è impugnabile: *a fortiori* in questa sede, in cui è impugnato il (solo) provvedimento di rigetto dell'opposizione.

Il difensore, per contro, avrebbe dovuto proporre, in via autonoma, istanza di ricusazione ed eventualmente, nell'ambito di quella procedura, eccepire la questione di legittimità costituzionale dell'art. 667 cod. proc. pen., norma che il giudice chiamato a decidere sulla ricusazione sarebbe stato tenuto ad applicare.

Viceversa, nel presente giudizio, la questione di legittimità costituzionale non supera il preliminare vaglio di ammissibilità per difetto di rilevanza, posto che la norma censurata è già stata applicata e non può trovare applicazione in questo giudizio.

5. Il secondo motivo è inammissibile perché generico.

5.1. Come emerge dal dispositivo della sentenza di primo grado, la confisca per equivalente a carico della Villani era stata condizionata "al mancato rispetto degli obblighi assunti dalla Il Trebbiolo s.r.l. nei confronti dell'Agenzia delle Entrate in virtù dei piani di rateizzazione prodotti dalla difesa".

Tale statuizione non era stata contestata né con l'appello, né con il ricorso per cassazione; essa è perciò divenuta irrevocabile.

5.2. Orbene, il pubblico ministero, in sede esecutiva, una volta verificato il mancato pagamento, da parte della società il Trebbiolo s.r.l., delle somme dovute all'Erario, ha correttamente dato esecuzione al dispositivo della sentenza, disponendo la confisca per equivalente nei confronti dei beni della Villani.

5.3. In sede di opposizione, la ricorrente avrebbe potuto – e dovuto – unicamente contestare il verificarsi del presupposto all'origine della confisca per equivalente, ossia che la società il Trebbiolo s.r.l. avesse, in tutto o in parte, versato gli importi dovuti all'Erario; poiché ciò non è avvenuto, in quanto le censure mosse dalla ricorrente anche in questa sede appaiono del tutto eccentriche rispetto al presupposto che ha reso efficace la confisca per equivalente, del tutto legittimamente il pubblico ministero ha dato esecuzione al dispositivo, nella parte in cui, appunto, si è disposta la confisca per equivalente a carico della Villani, una volta verificatasi la condizione sospensiva, che la difesa non ha contestato, del "mancato rispetto degli obblighi assunti dalla Il Trebbiolo

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

s.r.l. nei confronti dell'Agenzia delle Entrate in virtù dei piani di rateizzazione prodotti dalla difesa".

6. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così è deciso, 13/10/2026

Il Consigliere estensore

Corte di Cassazione - copia non ufficiale